



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 02/11/2017

OGGETTO:

PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 N. 5 BIS), DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE DIFINITIVA

Premesso che il Comune di Cameri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-22591 in data 06/10/1997;

richiamata:

- la propria deliberazione n. 58 del 18/12/2003 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 ed ai sensi delle indicazioni fornite dalle Direzioni pianificazione e Gestione Urbanistica nonché Tutela e Risanamento Ambientale della regione Piemonte, successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23-14179 del 29/11/2004 con la quale veniva approvata la variante strutturale n. 5 al vigente P.R.G.C. di adeguamento del quadro del dissesto e della pericolosità idrogeologica, secondo la procedura individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002, condiviso dal Gruppo Interdisciplinare nell'incontro conclusivo svoltosi il 30/01/2003, successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2010 di approvazione della Variante Strutturale n. 7 al PRG ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/11/2013 di approvazione della variante strutturale al PRG vigente di adeguamento al Rischio Incidente Rilevante;

vista la Legge Regionale 5/12/1977 n.56 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.12, comma 2, num.5 bis, così come introdotto dalla novella L.R.25/03/2013 n.3 e successiva L.R. 18/08/2013 n.17 che testualmente recita:

Esso, pertanto [il Piano Regolatore Generale ndr], in questo quadro: (...) 5 bis) determina la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, senza distinzione tra destinazioni d'uso, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi;

richiamato l'articolo 81 della Legge Regionale 5/12/1977 n.56 e successive modifiche ed integrazioni che testualmente cita:

1. Le perimetrazioni dei centri abitati di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis), possono far parte dei contenuti di varianti almeno strutturali ai sensi dell'articolo 17, comma 4, oppure sono adottate dal comune o dalla forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica. In quest'ultimo caso, a seguito dell'adozione, sono inviate alla Regione che può nel termine di sessanta giorni presentare osservazioni alle perimetrazioni adottate, per l'osservanza dell'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche, ambientali e paesaggistiche. Trascorso tale termine senza che

siano intervenute osservazioni, il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica approva la perimetrazione;

atteso che, a seguito delle specifiche modifiche ed integrazioni alla Legge Urbanistica Regionale apportate dalla L.R.12/08/2013 n.17, la perimetrazione del centro abitato assume rilevanza per ciò che attiene *“l’interpretazione strutturale del territorio, analizzandone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali”* ed ai fini della definizione del regime delle Varianti Parziali in conseguenza dei contenuti dell’articolo 17 comma 6, perdendo altresì la previgente rilevanza in relazione al procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica;

atteso che l’entrata in vigore della più volte citata L.R.12.08.2013 n.17 ha in parte superato quanto osservato dagli organi regionali per ciò che attiene l’obiezione in merito all’inclusione di aree produttive, giusta l’integrazione delle parole *“senza distinzione tra destinazioni d’uso”* nell’ambito del citato articolo 12;

considerato che, per ciò che attiene alla definizione di *“lotti interclusi”*, utile alla determinazione della citata perimetrazione, si è fatto riferimento alla definizione riportata nel testo redatto dalla Regione Piemonte *“Monitoraggio del consumo del suolo”*, ossia:

“Omissis... includere tra le superfici consumate anche le porzioni di territorio comprese tra le componenti del mosaico territoriale che generano un consumo di suolo distanti meno di 100 metri. Omissis...”; (cfr. cap.5.1);

visto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28 marzo 2017 si è pertanto proceduto ad adottare la perimetrazione del centro abitato ai sensi della Legge Regionale 56/1977, come modificata dalla Legge Regionale 3/2013 e dalla Legge Regionale 17/2013, ai sensi della procedura di cui all’art. 81 e con i contenuti di cui all’art. 12, comma 2, numero 5 bis) della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., costituita dal seguente elaborato:

- Perimetrazione del centro e dei nuclei abitati su base cartografica catastale (ai sensi dell’art. 12 c. 2 della L.R. 56/77 s.m.i.;
- predisposto dal dott. Urb. Federico Tenconi con studio a Cameri in Via Colombo n. 40;

dato atto che, ai sensi del citato art. 81 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la suddetta documentazione è stata trasmessa alla Regione Piemonte al fine dell’espressione di eventuali osservazioni;

visto che

la Regione Piemonte con nota in data 22/08/2017 prot. 19814 ha richiesto di rivedere la delimitazione adottata, *“... avendo cura di ridefinirla sempre in stretta aderenza all’edificato esistente ed alle relative pertinenze ...”*;

il Comune di Cameri con nota in data 06/10/2017 prot. 16871 ha ritenuto accettare le osservazioni della Regione e di controdedurre al parere regionale limitatamente a due aree denominate aree 1 ed aree 2 come meglio descritte negli allegati alla nota trasmessa agli uffici regionali;

la Regione Piemonte con nota in data 17/10/2017 prot. 24286 ha espresso parere favorevole alle controdeduzioni comunali confermando le previsioni per le due aree sopra indicate;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla definitiva approvazione della perimetrazione del centro abitato;

vista la L.1150 del 17.08.1942;

vista la L.R.56/77 s.m.i.;

visto il PTR approvato dal C.R. con deliberazione n.122-29783 del 21.07.2011;

visto il PTP approvato con DCR 383-28587 del 05.10.2004;

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sul provvedimento che si intende approvare con la presente Deliberazione, del Responsabile dell'area Urbanistica ed Edilizia, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti

Su n. Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare la perimetrazione del centro abitato ai sensi della Legge Regionale 56/1977, come modificata dalla Legge Regionale 3/2013 e dalla Legge Regionale 17/2013, ai sensi della procedura di cui all'art. 81 e con i contenuti di cui all'art. 12, comma 2, numero 5 bis) della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., costituita dal seguente elaborato:

- Perimetrazione del centro e dei nuclei abitati su base cartografica catastale (ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 56/77 s.m.i.);
predisposto dal dott. Urb. Federico Tenconi con studio a Cameri in Via Colombo n. 40;

2. di dare atto che la presente deliberazione e la relativa documentazione tecnica saranno trasmessi alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara, secondo quanto stabilito dal Comunicato dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e Programmazione territoriale, Paesaggio, Edilizia Residenziale, Opere Pubbliche, Pari Opportunità, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 31/10/2013;

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti n.

Su n. Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.